

Numero CAS

Numero Indice

Numero CE

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n.1272/2008

Tipo Pericolo

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1907/2006

Normativa specifica

Reg (CE) 552/2009

Restrizione e/o autorizzazione

Restrizione 40 - Allegato XVII

Decisioni autorizzazione

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 40 - Allegato XVII

1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:

- lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
- neve e ghiaccio artificiale,
- simulatori di rumori intestinali,
- stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
- imitazione di escrementi,
- sirene per feste,
- schiume e fiocchi per uso decorativo,
- ragnatele artificiali,
- bombette puzzolenti.

2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Uso riservato agli utilizzatori professionali”.

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (**).

4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

Note